

TINTOLAVANDERIA E LAVANDERIA SELF-SERVICE (A GETTONI)

DESCRIZIONE

Descrizione dell'attività (tintolavanderia)

Costituisce esercizio dell'attività professionale di tintolavanderia l'attività dell'impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo e fibra.

Per ogni sede dell'impresa in cui si effettuano fasi di lavorazione e trattamento dei capi, ad eccezione delle lavanderie a gettoni, è designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei requisiti previsti dalla legge, che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata.

E' vietato lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.

Nei locali dove è svolta l'attività di tintolavanderia sono esposte le tariffe professionali applicate per i diversi trattamenti e copia della scia presentata al comune.

Descrizione dell'attività (lavanderia self-service a gettoni)

In conformità all'articolo 79 del D.Lgs. n. 59/2010, le disposizioni della L.R. n. 17/10/2013, n. 56 e della Legge 22/02/2006, n. 84, escluse quelle concernenti l'obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle attività di noleggio di lavatrici professionali ad acqua e di essiccatoi, utilizzati esclusivamente per la clientela previo acquisto di gettoni distribuiti da macchine cambiavalute o mezzi analoghi presenti all'interno dell'esercizio.

Nello svolgimento dell'attività di lavanderia self-service a gettoni, è vietata la presenza di personale per tutti i tipi di servizi previsti dalla Legge n. 84/2006, comprese le attività accessorie quali la presa in consegna o la restituzione dei capi.

Le esperienze lavorative maturate a qualsiasi titolo nelle attività di lavanderia self-service, non concorrono alla maturazione dei requisiti professionali richiesti per l'idoneità del responsabile tecnico.

Requisiti per l'esercizio dell'attività (moralì e professionali)

Il titolare dell'impresa o il legale rappresentante della società e tutti i soggetti di cui all'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011, non devono essere incorsi in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'articolo 67 del medesimo decreto (antimafia).

Per l'esercizio dell'attività di **tintolavanderia** le imprese devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale previsti dalla normativa di settore (Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della Legge n. 84/2006 la durata del corso deve essere di 250 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno. Prima del 13/02/2019 la durata del corso era stabilita in 450 ore complessive sempre da svolgersi nell'arco di un anno);

b) attestato di qualifica in materia attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;

c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività;

d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:

1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;

2) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;

3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.

Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

La L.R. 27/01/2016, n. 6, introducendo il comma 2.bis all'articolo 12 della L.R. n. 56/2013, è intervenuta con una proroga di tre anni per poter conseguire, attraverso la frequenza dei percorsi formativi, l'idoneità professionale da parte del responsabile tecnico professionalmente idoneo e designato in modo definitivo.

La variazione del responsabile tecnico o la designazione di un nuovo responsabile tecnico è soggetta a comunicazione allo SUAP competente.

Requisiti soggettivi per i cittadini stranieri

Per i soli cittadini non UE, possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.

Requisiti del locale dove si svolge l'attività

- Disponibilità di un locale a destinazione d'uso artigianale / industriale e comunque conforme alla normativa urbanistica ed edilizia;
- Possesso dei requisiti strutturali ed igienico-edilizi previsti dalle vigenti disposizioni e norme regolamentari in materia di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso, in conformità ai titoli edilizi esistenti.

Come si avvia l'attività

Per l'avvio, il trasferimento e l'ampliamento dei locali dell'attività di tintolavanderia / lavanderia self service a gettoni si applica il regime della SCIA (Art. 19 della Legge n.241/1990) SCIA (esempio: SCIA per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia /lavanderia self-service a gettoni, senza la necessità di presentare ulteriori segnalazioni, comunicazioni o notifiche) o SCIA UNICA (Art. 19-bis, comma 2 della Legge n. 241/1990), SCIA+altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche (esempio: SCIA per l'attività di tintolavanderia / lavanderia self-service a gettoni - SCIA per l'installazione insegna di esercizio – Comunicazione di attivazione di industria insalubre – SCIA di prevenzione incendi) o SCIA CONDIZIONATA (Articolo 19-bis, comma 3 della legge n. 241/1990), SCIA+richiesta di autorizzazione, altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche (esempio: SCIA per l'attività di tintolavanderia / lavanderia self-service a gettoni – Richiesta di autorizzazione per l'installazione di insegna di esercizio – Comunicazione per l'attivazione di industria insalubre - Richiesta di autorizzazione a carattere generale alle emissioni in atmosfera (non in AUA) – Richiesta di AUA – SCIA di prevenzione incendi).

La SCIA / SCIA UNICA / SCIA CONDIZIONATA deve essere presentata allo SUAP in modalità telematica utilizzando il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), accessibile dal sito internet del comune www.citymonte.it / *Aree Tematiche / SUAP OnLine / Accedi a STAR*, selezionando il codice attività **96.01.1R – Tintolavanderia** o il codice attività **96.01.2R – Lavanderia self-service a gettoni**, l'intervento "AVVIO" e gli endoprocedimenti necessari.

La SCIA UNICA o SCIA CONDIZIONATA, oltre che dalla SCIA per l'attività di tintolavanderia / lavanderia self-service a gettoni a seconda dei casi può essere composta da uno o più dei seguenti endoprocedimenti, dando luogo ad una concentrazione di regimi:

AD COM 04 – Comunicazione al Sindaco di industria insalubre

AD COM 05 – SCIA per insegna di esercizio

AD COM 06 – Autorizzazione per insegna di esercizio

AMB. 5.1 – Autorizzazione a carattere generale alle emissioni in atmosfera art. 272 D.Lgs. n. 152/2006 (se non in AUA)

AMB. 10.1 – AUA

VVF 2 – SCIA prevenzione incendi

Ai quali dovranno essere allegate le richieste / SCIA / comunicazioni relative, unitamente alla documentazione in esse indicate.

Comunicazione del responsabile dell'attività produttiva alla Camera di Commercio

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive provvederà a comunicare per via telematica il nominativo del responsabile tecnico alla locale Camera di Commercio, ai fini dell'annotazione nel Registro delle Imprese.

Tempi di attesa

Nel caso di SCIA / SCIA UNICA l'attività può essere iniziata immediatamente. Entro 60 giorni, se venga accertata la carenza dei requisiti e presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, l'autorità competente può sospendere o vietarne la prosecuzione o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

Nel caso di SCIA CONDIZIONATA, l'attività non può essere avviata immediatamente, bensì solo dopo aver ottenuto il rilascio dell'autorizzazione o atto di assenso.

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 22 febbraio 2006, n. 84 e s.m.i.;
- Articolo 79 del D.Lgs. n. 59/2010;
- L.R. 17 ottobre 2013, n. 56 e s.m.i.;
- Delibera G.R.T. n. 1172 del 23/12/2013;
- Decreto Dirigenziale n. 538 del 19 febbraio 2014;
- Testo Unico Leggi Sanitarie (Regio Decreto 27/07/1934, n. 1265), artt. 216 e 217;
- D.M. 5/09/1994 "Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie";
- D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151;
- D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.